



**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 26/08/2008**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n. 41 del 26/08/2008**

Oggetto: **Modifiche alla deliberazione n. 22 del 29/05/2007 dal titolo “Comitato dei Garanti tra l’Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana (IRPET) e l’Agenzia Regionale di Sanità. Approvazione norme in materia di costituzione e modalità di funzionamento”.**

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale, Persiani Niccolò, Zubbani Angelo Andrea

E' presente:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

---

*Proponente:* Presidente

*Dirigente Responsabile:* Tiziano Tarli

*Estensore:* Stefano Cafaggi

*Pubblicazione su B.U.R.T.:* Atto non soggetto a pubblicazione

*ALLEGATI n.:* 1

Strutture interessate:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

*Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa*

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-*terdecies* della l.r. 40/2005, adottato da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12/09/2007 e approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 29/05/2007 avente ad oggetto "*Comitato dei Garanti tra l'Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana (IRPET) e l'Agenzia Regionale di Sanità. Approvazione norme in materia di costituzione e modalità di funzionamento*";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 28 del 27/06/2007 con la quale sono state apportate alcune correzioni ed integrazioni al testo del disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti, allegato 1 alla suddetta deliberazione n. 22 del 29/05/2007;

Considerato che in data 25/02/2008 si è formalmente svolta la prima riunione di insediamento del Comitato dei Garanti, istituito in comune da IRPET ed ARS, nel corso della quale si è anche proceduto alla ricognizione della normativa disciplinante i compiti e il funzionamento dell'organo;

Atteso che, in tale contesto, il Presidente del Comitato ha fatto presente agli altri membri le proprie perplessità in ordine alla previsione disciplinare di cui all'art. 3, comma 8, delle "Norme in materia di costituzione e modalità di funzionamento del Comitato dei Garanti di IRPET ed ARS", laddove prevede che le decisioni del Comitato siano prese all'unanimità;

Preso atto che i membri del Comitato hanno concordato con le perplessità espresse dal Presidente, con l'effetto che tali dubbi sono stati inseriti nel verbale di insediamento e successivamente inviato ai Presidenti di entrambi gli Enti;

Rilevato che il Presidente del Comitato è stato incaricato di predisporre una nota esplicativa in merito;

Considerato che con la suddetta nota del 14/07/2008, pervenuta in data 13/08/2008, prot. in arrivo n. 2125, il Presidente del Comitato, supportando le proprie perplessità con dottrina e giurisprudenza, ha richiesto la rivisitazione della norma di cui all'art. 3, comma 8, delle norme sul funzionamento dell'organo, nel senso di prevedere decisioni a maggioranza dei componenti del Comitato, anziché il voto all'unanimità;

Ritenuto, per le motivazioni esposte dal Presidente del Comitato, di accogliere la suddetta richiesta modificando la norma di cui all'art. 3, comma 8, sul funzionamento del Comitato;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di apportare la seguente modifica al testo del disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti, allegato 1 alla deliberazione n. 22 del 29/05/2007, così come modificato con deliberazione n. 28 del 27/06/2007:  
art. 3, comma 8 – sostituire il secondo periodo:  
*"Per la validità delle decisioni del Comitato sono necessarie la presenza di tutti i componenti ed il voto **ad unanimità**"*,  
con:  
*"Per la validità delle decisioni del Comitato sono necessarie la presenza di tutti i componenti ed il voto **a maggioranza**"*;

2. di sostituire l'allegato 1 alla deliberazione n. 22 del 29/05/2007 con l'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Direttore di trasmettere il presente atto, unitamente all'allegato 1, al Presidente dell'Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana (IRPET), per l'adozione degli atti di propria competenza;
4. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore  
(Dott.ssa Laura Tramonti)

Il Presidente  
(Dott. Giovanni Barbagli)

*NORME IN MATERIA DI COMITATO DEI GARANTI*

*DELL'A.R.S. – AGENZIA REGIONALE DI SANITA'*

*E DELL'I.R.P.E.T. – ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA*

Art. 1

Oggetto delle norme

1. L'Agenda Regionale di Sanità, di seguito denominata ARS, e l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, di seguito denominato IRPET, regolano tramite il presente disciplinare la costituzione in comune e le modalità di funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 15 del CCNL della separata area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato il 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 14 del successivo CCNL sottoscritto il 22 febbraio 2006.
2. Sono altresì disciplinate le modalità di elezione nel Comitato dei garanti del rappresentante dei dirigenti di ARS ed IRPET.
3. ARS ed IRPET convengono che gli adempimenti amministrativi relativi alla costituzione ed al funzionamento del Comitato dei Garanti siano effettuati da IRPET in quanto Ente capofila.

Art. 2

Composizione del Comitato dei Garanti

1. I componenti del Comitato dei Garanti sono nominati di comune intesa tra ARS ed IRPET con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione.
2. Il Comitato è presieduto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana.
3. Del Comitato fanno inoltre parte il rappresentante dei dirigenti di ARS ed IRPET, eletto con le modalità stabilite al successivo articolo 5, ed un esperto scelto di comune accordo dai Consigli di amministrazione dei due Enti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
4. Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 3

Funzionamento del Comitato dei garanti

1. Entro 30 giorni dalla nomina di cui al precedente articolo 2, primo comma, il Comitato, su invito del Presidente dell'IRPET, procede all'insediamento redigendo apposito verbale.
2. Il Presidente del Comitato dei Garanti rappresenta il Comitato stesso, convoca e presiede le riunioni, anche a seguito di richiesta da parte del Direttore di ARS o di IRPET e assicura i rapporti con gli organi dei predetti Enti.
3. Il Comitato esprime il parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta del Direttore di ARS o di IRPET.
4. Il Presidente convoca il Comitato inviando l'ordine del giorno presso il domicilio dei suoi componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. La sede delle riunioni del Comitato è stabilita presso la sede dell'IRPET.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato da parte del rappresentante dei dirigenti di ARS ed IRPET è svolta fuori dell'orario di lavoro. Salvo che nei casi di motivata urgenza o indifferibilità, gli Enti non possono opporre dinieghi alla partecipazione del rappresentante dei dirigenti alle sedute del Comitato.

7. Per ogni seduta è redatto apposito verbale da parte del componente del Comitato designato dai dirigenti di ARS ed IRPET, che funge da segretario.
8. Le decisioni del Comitato sono assunte con voto palese. Per la validità delle decisioni del Comitato sono necessarie la presenza di tutti i componenti ed il voto a maggioranza.

Art. 4  
Indennità e rimborsi spesa

1. Al Presidente ed al componente esterno è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato, un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i membri del Consiglio di amministrazione dell'IRPET.
2. L'indennità può essere modificata di comune intesa tra ARS ed IRPET con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione.
3. Al Presidente ed al componente esterno spetta il rimborso delle spese di viaggio e vitto nella misura stabilita per i dirigenti regionali nel solo caso di spostamento del soggetto interessato al fine di partecipare alle sedute del Comitato, qualora questi risieda in un comune distante almeno dieci chilometri dalla sede di riunione del Comitato indicata al precedente art. 3, comma 5. Il rimborso non compete quando il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

Art. 5  
Modalità di elezione del rappresentante di ARS ed IRPET

1. Le elezioni del rappresentante dei dirigenti di ARS ed IRPET quale componente del Comitato dei Garanti sono indette d'intesa tra i due Enti con atto del Direttore dell'IRPET, che ne stabilisce il calendario.
2. Hanno diritto alla candidatura ed al voto tutti i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso ARS ed IRPET.
3. Ciascuna delle RSA costituita presso i due Enti può presentare al massimo una candidatura. Nel caso in cui le RSA non siano costituite, la presentazione delle candidature è effettuata da ciascuna organizzazione sindacale territoriale firmataria dei contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso i due Enti.
4. Con atto del Direttore dell'IRPET sono nominati i membri della Commissione elettorale, composta da un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale territoriale firmataria dei contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso i due Enti, nonché dal dirigente amministrativo dell'IRPET. Per i componenti la Commissione elettorale sussiste incompatibilità alla candidatura.
5. Il dirigente amministrativo dell'IRPET provvede alla raccolta delle candidature ed alla loro trasmissione alla Commissione elettorale, la quale dispone l'ammissibilità delle stesse e la redazione della relativa lista in ordine alfabetico.
6. Il dirigente amministrativo provvede alla consegna a ciascuno dei dirigenti in servizio presso ARS ed IRPET, previa controfirma per ricevuta, della scheda elettorale contenente la lista delle candidature. Unitamente alla scheda sono consegnate a ciascun dirigente due buste di grandezza diversa ed un tagliando sul quale ognuno dei votanti dovrà segnare il proprio nome e cognome. Al momento della riconsegna, da effettuare al dirigente amministrativo, che avrà cura di rilasciarne debita ricevuta, ciascun elettore dovrà inserire e sigillare nella busta più piccola la scheda votata; la busta più piccola dovrà essere inserita in quella di dimensioni maggiori, anch'essa a sua volta sigillata dopo avervi inserito anche il tagliando debitamente compilato.
7. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto scegliendo un solo candidato mediante l'apposizione, esclusivamente con penna biro di colore nero, di una crocetta sull'apposito quadratino che precede il nome di ciascuno dei candidati della lista. Eventuali segni o scritture che possano in qualche modo far riconoscere l'identità dell'elettore, così come le eventuali aggiunte di nominativi di candidati, determineranno l'automatico annullamento della scheda.
8. Entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto il dirigente amministrativo provvede a recapitare alla Commissione elettorale le sole buste contenenti il voto espresso dai dirigenti.

9. La Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione dell'eletto. In caso di parità di voti riportati tra più candidati risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; a parità anzianità di servizio, si procederà all'estrazione a sorte del candidato.
10. Qualora il dirigente eletto cessi dal servizio per qualunque motivo, egli decade dalla carica e subentra nel Comitato il dirigente primo dei non eletti secondo i criteri di cui al precedente comma 9.

#### Art. 6

#### Ripartizione dei costi tra gli Enti

1. La spesa relativa alla riunione di insediamento del Comitato dei Garanti è ripartita al 50% tra ARS ed IRPET.
2. La spesa correlata alle successive riunioni del Comitato faranno carico all'Ente che ha richiesto la convocazione di ciascuna riunione, ovvero sarà ripartita al 50% tra ARS e IRPET nel caso di convocazione del Comitato per cause diverse da quelle relative al contenzioso dei dirigenti.